

sentito il Procuratore Generale, che ha espresso parere sfavorevole alla concessione dell'autorizzazione e concluso per la conferma del provvedimento impugnato;
ha pronunciato il seguente

DECRETO

Letto il reclamo ex art. 739 cpc, tempestivamente proposto da [REDACTED], in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale di [REDACTED] (nata il 20.07.2016) contro il decreto del Tribunale per i Minorenni di Trento n. 491/2025 d.d. 25.3.2025, emesso a definizione del procedimento R.g. 553/24 Min, con il quale veniva rigettata la richiesta di autorizzazione a permanere in Italia dei nonni paterni ai sensi dell'art. 31 Dlgs 286/98, nell'interesse della figlia minore, in considerazione di elementi contrari al rilascio del permesso di soggiorno, poiché *“sembra al Collegio che, nel caso di specie, non sussistano elementi sufficienti a giustificare adeguatamente la necessità dell'ingresso nel territorio italiano da parte dei signori [REDACTED]”*.

premesse

- La richiesta di autorizzazione, ex art. 31, c. 3 TUI, muove dalla necessità della presenza dei nonni della minore in Italia per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico di [REDACTED] e per far fronte alle sue esigenze sanitarie, esistenziali e di stabilità emotiva;
- che nella domanda, presentata al TM di Trento, era stato esposto che il nucleo familiare, formato da [REDACTED] genitori esercenti la responsabilità genitoriale di [REDACTED], nata il 20.7.2016 a Trento, è regolarmente soggiornante da tempo sul territorio italiano [REDACTED] è ricercatore universitario stabilmente assunto dall'Università degli Studi di Trento. La famiglia vive nell'immobile di [REDACTED], regolarmente condotto in locazione e dotato di certificato di idoneità alloggiativa stimata per nr. 5 persone); [REDACTED] è nipote dei signori [REDACTED] nato il 07.02.1954 in [REDACTED] e [REDACTED], nata il 09.11.1962 in [REDACTED], rispettivamente madre e padre del reclamante della minore, residenti in [REDACTED];

- che tale domanda era stata presentata dopo il fallimento della procedura di ricongiungimento familiare determinato dalla mancata collaborazione dell'ambasciata di ██████████ che non aveva provveduto al rilascio del visto, nonostante l'intervento di un legale, varie reiterate diffide e una richiesta formulata unitamente ad altri richiedenti e ad associazioni di tutela dei cittadini extracomunitari ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 198/2009;
- che, tuttavia, anche il Tribunale per i Minorenni di Trento, con provvedimento di data 18.3.2025, ha respinto la richiesta di ██████████ di ottenere l'autorizzazione ex art. 31, co. 3 T. n. 286/98: *“Orbene, sembra al Collegio che, nel caso di specie, non sussistano elementi sufficienti a giustificare adeguatamente la necessità dell'ingresso nel territorio italiano da parte dei signori ██████████. Alla luce della giurisprudenza consolidata, ad oggi non emerge un loro ruolo fondamentale nello sviluppo psicofisico della nipote. Sebbene i nonni rappresentino una fonte di supporto materiale ed emotivo innegabile, in particolar modo nella gestione degli impegni quotidiani, la loro presenza non appare al momento indispensabile per il benessere psico-fisico della nipote, che risulta già adeguatamente accudita dai genitori. Infine, attesa la genericità del ricorso, nel quale non sono sufficientemente specificati i motivi per i quali il ricorrente chiede l'autorizzazione all'ingresso dei nonni paterni in Italia, neppure risulta soddisfatto l'onere di allegazione della specifica situazione di grave pregiudizio che potrebbe derivare alla minore dalla lontananza dei nonni (v. Cass., sez. V, sent. n. 773 del 16.01.2020; Cass., sez. I, sent. 4496 del 11.02.2022). Pertanto, non essendo le circostanze sufficienti a giustificare il provvedimento autorizzatorio ex art.31 T.U. n. 286/98, si ritiene che la richiesta dei sigg.ri ██████████ non soddisfi i requisiti da essa richiesti, motivo per cui tale richiesta deve essere respinta”*.

rilevato

- che con reclamo ex art. 739 c.p.c. d.d. 27.3.2025, [REDACTED] [REDACTED] hanno impugnato il decreto di rigetto, proponendo un unico motivo d'appello, lamentando l'errata e/o insufficiente valutazione delle prove da parte del giudice di prime cure e l'omesso accertamento della sussistenza di un grave motivo, connesso allo sviluppo psicofisico della minore con la conseguente necessità dell'ingresso dei nonni nel territorio italiano;
- che Con atto d.d. 29.8.2025, è intervenuta nel procedimento la Procura Generale, la quale ha concluso per la conferma del provvedimento impugnato, osservando che *“la decisione del giudice di prime cure è oggetto di specifica, plausibile e coerente motivazione in punto presenza di elementi contrari al rilascio del permesso di soggiorno, non risultando comprovato, salvo apodittica affermazione, il ruolo fondamentale ed indispensabile dei nonni nello sviluppo dei figli minori, la reciproca interazione relazionale ed il conseguente grave pregiudizio all'interesse dei minori derivante dalla mancata presenza sul territorio nazionale di tali figure di riferimento”*;
- che, all'udienza d.d. 25.9.2025 erano presenti [REDACTED] [REDACTED], assistito dai difensori costituitisi e il Sostituto Procuratore per la Procura Generale di Trento, che si è riportato alle conclusioni già in atti, e, in subordine, ha chiesto di acquisire ulteriori elementi istruttori;
- che all'esito dell'udienza la Corte si è riservata;

osserva quanto segue

1. L'articolo 31, terzo comma del decreto legislativo 286/98, prevede che Tribunale per i minorenni possa rilasciare - anche in deroga alle disposizioni che regolano il soggiorno dei cittadini stranieri nel territorio nazionale - un'autorizzazione temporanea all'ingresso o alla permanenza in Italia dei familiari di un minore, per “gravi motivi”,

connessi allo sviluppo psicofisico del minore medesimo, tenuto conto della sua età e delle sue condizioni di salute¹.

2. Ai fini del riconoscimento e della tutela dell'interesse del minore, in situazioni nelle quali l'allontanamento o il mancato ingresso di un suo familiare potrebbero provocare un pregiudizio, i "gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico" (ex art. 31, comma 3, cit.) sono rappresentati da situazioni oggettivamente gravi comportanti una seria compromissione dell'equilibrio psicofisico del minore, non altrimenti evitabile se non attraverso il rilascio della predetta misura autorizzativa². Compito del giudice del merito, quindi, è accertare la sussistenza di "gravi motivi" basati su una situazione oggettiva attuale e futura dedotta, attraverso un giudizio prognostico, quale conseguenza dell'assenza o dell'allontanamento improvviso del familiare³. L'interesse di quest'ultimo, invece, riceve tutela solo in via riflessa, nella misura in cui sia funzionale salvaguardare lo sviluppo psicofisico del minore, che è il bene giuridico protetto dalla norma nonché la ragione unica del provvedimento di autorizzazione.
3. Il bilanciamento deve essere compiuto sulla base dei parametri dettati "dalle norme interne e internazionali e precisati dalla giurisprudenza nazionale ed europea, tenuto conto che la garanzia del superiore interesse del minore costituisce in questa sede il criterio interpretativo principale"⁴. Questo, come indicato dalla Corte EDU, impone di

¹ Art. 31 comma III: "Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo unico. L'autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva competenza".

² Così massimata, Cass. Sez. 1 *Ord. n. 355 del 10/01/2023*; vedi anche *Sez. 1 - , Ord. n. 22027 del 24/07/2023*.

³ Cfr. Cass. sent. n. 17861/2017. Onere di parte ricorrente è dedurre il grave disagio psicofisico del minore che deriverebbe dall'allontanamento (cfr. Cass. sent. 26710/2017).

⁴ Cass. sent. n. 14238/2018 che richiama quali fonti nazionali, l'art. 28, comma III d.lgs.286/98, l'art. 1 della L. n. 184/83, l'art. 337 ter c.c.; tra le fonti internazionali, l'art. 3 della Convenzione di New York del 20.11.1989 sui diritti del bambino, resa esecutiva in Italia con la legge 176/1991; la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (Nizza, 7.12.2000), della quale vanno menzionati gli artt. 6, 7 e 24 (che prevede il diritto dei minori

verificare se il rigetto del permesso costituisca una misura necessaria in una società democratica e proporzionata al legittimo fine perseguito⁵ “...tenuto conto che il carattere fortemente derogatorio della norma in esame comporta che l’interesse del minore – benché non possa considerarsi in senso assoluto sempre gerarchicamente prevalente – si trovi in una posizione di preminenza tale da imporre al giudice di considerare, in ogni singolo caso, quale delle soluzioni possibili sia ad esso più favorevole”⁶.

4. Il decreto impugnato non ha fatto applicazione dei principi sopra richiamati.
5. Il Tribunale per i Minorenni ha incardinato la propria decisione sul fatto che dagli atti non emergerebbe un ruolo fondamentale dei nonni per lo sviluppo psicofisico della bambina e che la loro presenza non apparirebbe, al momento, indispensabile per il benessere della nipote, già adeguatamente accudita dai genitori. Inoltre, precisa il Tribunale, non risulterebbe soddisfatto l’onere di allegazione della specifica situazione di grave pregiudizio che potrebbe derivare alla minore dalla lontananza dei nonni.
6. Preliminarmente, va dato atto che, come descritto nelle certificazioni prodotte, la minore ██████ (n. 2016) risulta affetta da una gravissima malattia rara (“Microcefalia autosomica recessiva”) di origine congenita che determina “un ritardo dello sviluppo con grado severo, con assenza del linguaggio verbale, microcefalia, atassia con segni piramidali, cifoscoliosi ed epilessia sintomatica, in quadro sindromico su verosimile base genetica” (cfr. certificato prodotto, datato 17.3.2022, dell’APSS servizio specialistico neuropsichiatria infantile, doc. n. 9). Tradotto in termini concreti, ██████ ha disabilità fisiche (limitazioni funzionali dei movimenti articolari e neurologiche), sensoriali (linguaggio) e psichiche (intellettiva), non è in grado di compiere alcuna attività della vita quotidiana e necessita di continua

alla protezione ed alle cure necessarie per il loro benessere e ad intrattenere regolarmente relazioni e contatti diretti con i genitori, salvo che ciò appaia contrario al loro interesse).

⁵ Cfr. CEDU, Sentenza Hamidovic c. Italia, Seconda Sezione, 4 dicembre 2012 (ricorso n. 31956/05)

⁶ Cass. sez. I civile sent. 14238/2018.

assistenza. Da un punto di vista cognitivo ha un livello mentale di 12 mesi, non ha raggiunto il controllo sfinterico e fatica a mantenere da sola la stazione eretta e a deambulare (cfr. certificazioni prodotte sub allegato n.10);

7. Il nucleo familiare ristretto, residente in Italia da tempo, non ha una rete parentale di supporto e benché per la minore sia stato attivato un supporto educativo scolastico individuale, per qualche ora al giorno, il suo accudimento negli altri momenti della giornata è totalizzante e richiede la presenza continua, anche perché la bambina non ha sviluppato alcun istinto di autoconservazione e va sorvegliata anche per la sua incolumità (cfr. relazione SST, doc. 12). Di questo si occupa costantemente la madre, che è particolarmente affaticata, anche a causa del disturbo del sonno che la minore presenta, non riesce a svolgere alcuna attività lavorativa e non ha ancora una compiuta conoscenza della lingua italiana. Il padre è impegnato con il lavoro di ricercatore per l'università, fuori casa e in alcuni momenti dell'anno anche all'estero.
8. Dagli atti del procedimento e dalle relazioni dei SST, si ricava che i genitori stanno svolgendo al meglio il proprio ruolo di accudimento della minore ma le loro energie sono messe a dura prova dalla fragile e complicata condizione dell'accudita. La madre è affetta da lombosciatalgia e soffre, da alcuni mesi, di parestesie alle mani e ai piedi, cefalea tensiva; il padre ha intense emicranie: sintomatologie e patologie ricondotte dagli specialisti a uno stress da sovraccarico e a privazione del sonno (cfr. certificati nn. 15-16-17-18).
9. Il ruolo di supporto che i nonni potrebbero svolgere nell'accudimento della minore appare, quindi, un indispensabile ausilio alla gestione del ménage familiare, a vantaggio del benessere della nipote e a garanzia della sua sicurezza. La loro presenza rappresenta, altresì, un supporto affettivo e relazionale per la bambina, considerata l'empatia che si può generare in virtù, non solo del rapporto di parentela ma anche della comunanza culturale e linguistica.
10. È evidente che la vicinanza fisica e psicologica dei nonni paterni costituisce un contributo essenziale per la serenità per █████ e per il

nucleo familiare della stessa. Nel bilanciamento tra gli interessi considerati dall'art. 31 TUI, il diniego di autorizzazione appare una misura ingiustificata e sproporzionata, che incide, direttamente e indirettamente, sul benessere della minore e sul suo diritto alla vita familiare, da intendersi quale rete di affetti, di relazioni e di solidarietà.

Per le ragioni esposte, il Collegio, in accoglimento del reclamo, ritiene che i nonni paterni della minore [REDACTED] possano essere autorizzati a permanere in Italia per due anni, a decorrere dalla data di comunicazione del presente provvedimento, salva la possibilità di eventuale proroga dell'autorizzazione in esame, previa nuova verifica della sussistenza dei requisiti di legge.

P.Q.M.

La Corte così provvede:

Visti gli artt. 31 D.L.vo 286/98 e successive modificazioni (L. 5/07) e 739 c.p.c.

in riforma del decreto di rigetto n. cronol. 491/2025, dd. 25.03.2025 del Tribunale per i Minorenni di Trento

Autorizza

[REDACTED] all'ingresso e alla permanenza in Italia per motivi di assistenza familiare di [REDACTED], per la durata di anni due a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento autorizzativo.

Trento, 25.09.2025

Il Consigliere estensore

dott.ssa Camilla Gattiboni

Il Presidente

dott. Paolo G. Demarchi Albengo